

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2024
Scadenza versamento acconto (17/06/2024) - Scadenza versamento saldo (16/12/2024) -

Avviso

Il **17 giugno 2024** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'Imposta Municipale Propria relativa all'anno 2024.

Il **16 dicembre 2024** scade il termine per il versamento del saldo dell'Imposta Municipale Propria relativa all'anno 2024.

L'importo dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2024, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all'imposta dovuta calcolata applicando le aliquote e detrazioni stabilite dal comune. Se i versamenti saranno effettuati dopo le date sopra indicate, dovrà essere applicata una sanzione.

Aliquote e detrazioni d'imposta

Tipologia	Aliquota/detrazione
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	0,57%
Detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze	€. 200,00
Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (tranne D5 e D10) e C/1 e C/3	0,93%
Tutti gli altri immobili	1,06%
Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42; - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU	Base imponibile IMU ridotta del 50%
Immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431	Imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ridotta al 75% (riduzione del 25%)
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo); - i terreni agricoli; - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; - un unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;	esenti

Chi deve pagare

Sono soggetti passivi i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune.

In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.

Come pagare

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (L466):

- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- mediante versamento su conto corrente n. **IT 49 B 01030 38600 000000732509**, intestato a COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO.

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune ovvero consultare il sito www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it